

## **TI\_GERICHTE 42.2015.24 vom 14. August 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2015.24\\_d20140814](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2015.24_d20140814)

FR: TI\_GERICHTE 42.2015.24 du 14 août 2014

IT: TI\_GERICHTE 42.2015.24 del 14 agosto 2014

### **Regeste**

La curatrice della ricorr. ha restituito, per conto della curatelata, prestazioni assistenziali indebitamente percepite. La curatrice ha validamente rappresentato la curatelata. La restituzione dell'importo è stata volontaria e la richiesta di restituzione e di condono sono contrarie alla buona fede

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata nominata \_\_\_\_\_ (doc. 49).

Nella ■credenziale■ di medesima data sono elencate le sfere di compiti della curatrice (doc. 127).

Il potere di rappresentanza del curatore può essere esclusivo quando la persona sotto curatela è parallelamente privata dell'■esercizio dei diritti civili. Quando invece il curatelato mantiene l'■esercizio dei diritti civili ■la personne est engagée par les actes du curateur, mais elle conserve une compétence concurrente d'■agir■ (cfr. Comm Fam, Protection de l'■adulte, Stämpfi 2013, ad. art. 394, pag. 440 e segg.).

Ritenuto che l'■esercizio dei diritti civili non è toccato dalla misura adottata dall'■Autorità Regionale di Protezione 3, RI 1 è autorizzata ad agire autonomamente e conferire dunque procura allo Studio legale RA 1 per la vertenza che ci occupa (cfr. procura, doc. 46).

La legittimazione attiva dell'■assicurata è quindi pacifica.

2.2. Nel proprio ricorso l'■insorgente ha poi lamentato una violazione del principio della buona fede e del diritto di essere sentito da parte dell'■USSI (cfr. doc. I, pagg. 11, 12 e 13).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono invece alle parti il diritto d'■essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d'■essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l'■annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'■autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) RI 1 in data

#### **E. 4**

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

#### **E. 5**

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55). La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223). L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono invece alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d'essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo ( DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'■autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). 2.3. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.) RI 1 in data

#### **E. 7**

maggio 2013 ha chiesto all'■Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela amministrativa (doc. 51).

Con la Risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 22 agosto 2013 l'■Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC (doc. 49).

In data 13 gennaio 2014 la curatrice \_\_\_\_\_ ha scritto all'■USSI una lettera dal seguente tenore:

Ciò che è effettivamente avvenuto con la richiesta di restituzione.

L'■eventuale violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell'■istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C\_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C\_471/2009 del 23

luglio 2010; STF 9C\_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C\_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel merito

Ai sensi dell'art. 394 CCS, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1).

L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3).

L'art. 395 CCS prevede che se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio (cpv. 1).

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio (cpv. 2). L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4).

In concreto, dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all'Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative (doc. 51).

Con la Risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 22 agosto 2013 l'Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata nominata \_\_\_\_\_ (doc. 49).

Nella credenziale di medesima data sono elencate le seguenti sfere di compiti della curatrice (doc. 127):

a) rappresentare la signora RI 1 nell'ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell'ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;

b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RI 1.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa la curatrice ha la facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il suo patrimonio, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza, di accedere e verificare fisicamente in loco il contenuto di cassette di sicurezza. (cfr. credenziale del 22 agosto 2013, doc. 127)

RI 1 ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell'USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del \_\_\_\_\_ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47).



violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGa non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C\_795/2009]). Secondo giurisprudenza, esso termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso ( DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 pag. 584; 119 V 431 consid. 3c pag. 434; SVR 2011 IV n. 52 pag. 155 [8C\_699/2010] consid. 2). Infine, è utile osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione ( DTF 110 V 306 seg.). (...) " Quello dell'art. 26 cpv. 2 Laps, è un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.; sull'art. 25 LPGa cfr. SVR 2015 AHV N. 5; DTF 139 V 1; DTF 138 V 74). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312; STF 9C\_320/2014 del 29 gennaio 2015). Il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d'ufficio . Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa: " (...) La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art.

## **E. 15**

LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione ( DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“ 2.6. Nella presente fattispecie, il TCA rileva che l'assistente sociale \_\_\_\_\_ in data 13 gennaio 2014 ha informato l'USSI di essere venuta a conoscenza “ di diversi conti bancari intestati alla Signora RI 1 e all'ex marito \_\_\_\_\_ e mai dichiarati ” allegando gli estratti conto (doc. 52). Come indicato al consid 2.3., la curatrice il 6 maggio 2014 ha restituito direttamente all'USSI l'importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 28). Con la decisione del 14 agosto 2014 l'USSI ha comunicato allo Studio legale RA 1, che la restituzione dell'importo è stata volontaria, dopo valutazione della documentazione (doc. 44). Alla luce di quanto sopra, in tutta evidenza la decisione dell'USSI del 14 agosto 2014 è stata emessa rispettando il termine annuale di perenzione (cfr. consid. 2.2), contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante di RI 1. Siccome il diritto di chiedere la restituzione non è perento (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 e consid. 2.13), il provvedimento impugnato deve essere confermato anche su questo punto. 2.7. Dal profilo materiale, litigiosa è la questione di sapere se la curatrice di RI 1 aveva o meno il potere di dare il proprio benessere alla richiesta di restituzione dell'USSI dell'importo di fr. 46'603.85, per prestazioni indebitamente percepite nel periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013. In effetti, la curatrice di RI 1 ha già restituito, a nome e per conto della curatelata, la somma in questione (fr. 46'603.85) e il patrocinatore dell'assicurata non ha contestato il principio della restituzione: “ Con il presente ricorso, non si contesta il fondamento della richiesta di restituzione delle prestazioni che la qui ricorrente ha percepito indebitamente, bensì la procedura adottata dall'USSI ” (doc. I, pag. 8 e doc. IX, pag. 1). Il rappresentante di RI 1 ha censurato l'agire dell'USSI che ha ordinato alla curatrice la restituzione delle prestazioni senza coinvolgere l'assicurata (cfr. doc. I, pag. 8). Ai sensi dell'art. 394 CCS, se la persona

bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1). L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). L'art. 395 CCS prevede che se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio cpv. 1). Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio (cpv. 2). L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario (cpv. 4). In concreto, dagli atti emerge che RI 1 in data 7 maggio 2013 ha chiesto all'Autorità Regionale di Protezione 3 di essere messa al beneficio di una curatela "per fare fronte a tutte le mie questioni amministrative" (doc. 51). Con la Risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 22 agosto 2013 l'Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1. Quale curatrice è stata nominata \_\_\_\_\_ (doc. 49). Nella "credenziale" di medesima data sono elencate le seguenti sfere di compiti della curatrice (doc. 127): "a) rappresentare la signora RI 1 nell'ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell'ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche; b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della signora RI 1. Per quanto riguarda la gestione amministrativa la curatrice ha la facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il suo patrimonio, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza, di accedere e verificare fisicamente in loco il contenuto di cassette di sicurezza." (cfr. credenziale del 22 agosto 2013, doc. 127) In data 13 gennaio 2014 la curatrice \_\_\_\_\_ ha comunicato all'USSI di essere venuta a conoscenza di diversi conti bancari intestati a RI 1 e all'ex marito \_\_\_\_\_ e mai dichiarati (cfr. doc. 52 e consid. 2.3.). RI 1 ha beneficiato di fr. 46'603.85 di prestazioni da parte dell'USSI, oltre a fr. 8'740.-- quale contributo alle rette USSI e fr. 12'134.65 di prestazioni assistenziali del \_\_\_\_\_ (cfr. scritto 28 febbraio 2014, doc. 47). Dagli atti emerge che la curatrice ha restituito direttamente l'importo di fr. 46'603.85, a nome e per conto di RI 1, all'USSI. L'USSI con la decisione del 14 agosto 2014 notificata allo Studio legale RA 1, ha comunicato quanto segue: "Egregio avvocato, facciamo riferimento alla sua lettera del 6 agosto 2014 e con la presente osserviamo che nella pratica assistenziale la signora RI 1 era rappresentata dalla sua curatrice ufficiale signora \_\_\_\_\_, nominata dall'ARP con la competenza a rappresentare la signora RI 1 segnatamente nelle pratiche amministrative e in particolare con le assicurazioni sociali ed amministrarne i redditi e la sostanza (decisione ARP 22.08.2013). La curatrice, in rappresentanza della signora RI 1, ha riconosciuto di aver ricevuto indebitamente prestazioni dell'assistenza sociale per CHF 46'603,85 e li ha quindi correttamente versati all'amministrazione. Tale restituzione è avvenuta dopo adeguata verifica della documentazione da noi prodotta, attestante l'esatto importo delle prestazioni concesse nel periodo interessato, ed è corretta. Infatti, in base all'art. 36 Las le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite. Nel presente caso la restituzione è stata volontaria dopo valutazione della documentazione, e la richiesta di restituzione ora formulata e rispettivamente di condono, è contraria alla buona fede ed infondata. Non possiamo quindi dar seguito a quanto richiesto nel suo scritto non essendo giustificata la restituzione né la richiesta di condono. Mezzi di diritto Contro la presente è possibile inoltrare un reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni" (doc. 44). Alla luce di quanto sopra, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell'amministrazione. La Risoluzione no. \_\_\_\_\_ del 22 agosto 2013, con la quale l'Autorità Regionale di Protezione 3 ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, a favore di RI 1 prevede che la curatrice possa rappresentare la curatelata "nell'ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell'ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche" (doc. 49 e127). Come rettamente sottolineato dall'USSI, RI 1 è legata dagli atti della propria curatrice anche se ha conservato l'esercizio dei diritti civili (vedi su questo punto P. Meier e S. Lukic, "Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte", Ed. Schuthess, 2011, pag. 216 e segg.). Ne discende che \_\_\_\_\_ era legittimata a rappresentare RI 1 dinanzi all'USSI e dunque a restituire l'importo indebitamente percepito.

2.8. Per quanto riguarda la domanda di condono, il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta in questo senso. Il TCA, in data 19 novembre 2015, ha chiesto al patrocinatore dell'assicurata se chiedeva il condono delle prestazioni (doc. VIII). Egli ha risposto preannunciando che "chiederà il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite" (doc. IX, pag. 2). A questo proposito questa Corte rileva che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C\_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C\_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

2.9. Deve ancora essere infine verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA (cfr. doc. I, VII+bis). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGa mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto l'insorgente non ha contestato il principio della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite ed era al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, da lei stessa richiesta per far fronte alle questioni amministrative inerenti il proprio patrimonio. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria, sia in fase amministrativa che dinanzi al TCA, deve quindi essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.